

All. 1)

SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 119, D.LGS. 267/2000 TRA COMUNE DI PARMA E ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PARMA PER LA SENSIBILIZZAZIONE DEI CITTADINI CHE SI RIVOLGONO ALL'ENTE SULLE CARATTERISTICHE E LE POSSIBILITÀ OFFERTE DALLA LEGGE, IN MATERIA DI SITUAZIONI DI CRISI O INSOLVENZA DEL DEBITORE, SIA ESSO CONSUMATORE O PROFESSIONISTA OVVERO PICCOLO IMPRENDITORE

TRA

COMUNE DI PARMA, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Parma, Strada della Repubblica, n. 1 – 43121 – P. IVA e C. F 00162210348

e

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PARMA, in persona del Presidente pro tempore, con sede in Parma, P. le Corte d'Appello n. 1, anche in qualità di Presidente dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati, con sede in Parma, P. le Corte d'Appello n. 1

premesse

- che è istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Parma, Ente Pubblico non economico, l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (O.C.C.), iscritto al n. 167 della Sezione A), del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso il Ministero della Giustizia, attualmente avente sede nei locali del Tribunale di Parma;
- che il Comune di Parma è istituzionalmente preposto alla tutela dei soggetti deboli e delle categorie in difficoltà economica;
- che tra il Comune di Parma e l'Ordine degli Avvocati di Parma è in atto una convenzione che prevede l'accesso facoltativo dei conduttori di immobili ad uso abitativo a forme stragiudiziali di composizione delle controversie in caso di morosità incolpevole;
- che in tale prospettiva è interesse attivare una collaborazione istituzionale tra il Comune di Parma e l'Ordine degli Avvocati di Parma e con l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, al fine di assicurare alle persone in stato di bisogno la necessaria assistenza;
- che l'Ordine degli Avvocati di Parma è da sempre impegnato nella valorizzazione del ruolo sociale della avvocatura;
- che il Comune di Parma riconosce che la funzione dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (O.C.C.) è di particolare rilevanza nel contesto economico attuale, connotato da frequenti situazioni di criticità per fare fronte alle obbligazioni assunte da parte dei consumatori e dei soggetti che versano in situazioni di difficoltà economica e di sovraindebitamento, sia al fine di sostenere la popolazione debole in un contesto di difficoltà economiche che per prevenire l'istituzionalizzazione di problematiche socio-economiche e la successiva presa in carico da parte dei servizi sociali;
- che il Comune di Parma e l'Ordine degli Avvocati di Parma ritengono necessario sensibilizzare i cittadini che si rivolgono all'Ente Municipale sulle caratteristiche e le possibilità offerte dalla Legge 27 gennaio 2012 n. 3, dal D.L.vo 14/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e dal Decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, in materia di situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore, integrando l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento nell'ambito dello Sportello Multifunzionale Casa, rispetto alla sua sede attuale in locali del Tribunale di Parma, al fine di renderlo maggiormente accessibile alla cittadinanza in condizioni di bisogno ed integrarlo in un contesto di servizi dedicati alle politiche sociali;

Visti:

- l'art. 13, comma 1, del D.lgs. 267/2000 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, secondo cui: *“Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale (...), salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”*.
- l'art. 2, comma 2 della Legge regionale Emilia Romagna 12 marzo 2003, n. 2 recante *“NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI”*, secondo cui: *“Al fine di prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizione di non autosufficienza, da difficoltà economiche, la Regione e gli Enti locali realizzano un sistema integrato di interventi e servizi sociali con il concorso dei soggetti della cooperazione sociale, dell'associazionismo di promozione sociale e del volontariato, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle Fondazioni, degli Enti di patronato e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5 della legge n. 328 del 2000”*;
- gli artt. 6, comma 1 e 15, commi 1 e 2 della Legge 27 gennaio 2012, n. 3 recante *“Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”*, secondo cui:
“Art. 6, c.1 - Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8;
Art. 15, c.1. - Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità determinati con il regolamento di cui al comma 3. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.
Art. 15, c.2 - 2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia”.
- l'art. 119, comma 1, del D.lgs. 267/2000 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, secondo cui: *“In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, (...), possono stipulare (...) convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi”*.

Si conviene

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. La presente convenzione ha per oggetto la collaborazione istituzionale tra il Comune di Parma e l'Ordine degli Avvocati di Parma, presso cui è costituito l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (O.C.C.) di cui alla L. n. 3/2012, al D.lgs. n. 14/2019 e al Decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014 n. 202, iscritto al n. 167 della Sezione A), del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso il Ministero della Giustizia con sede attuale nei locali del Tribunale di Parma, per la sensibilizzazione dei cittadini che si rivolgono all'ente sulle caratteristiche e le possibilità offerte dalla legge, in materia di situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista ovvero piccolo imprenditore, con la finalità di tutelare i soggetti deboli e le categorie in difficoltà economica prevenendo, altresì, l'istituzionalizzazione di problematiche socio-economiche e la successiva presa in carico da parte dei servizi sociali.

Art. 2 – Impegni del Comune di Parma

1. Per la realizzazione delle finalità sopra descritte, il Comune di Parma si impegna a:
 - mettere a disposizione dei Gestori della crisi iscritti all'Elenco tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Parma, una postazione lavoro nei locali di proprietà di Azienda Casa Emilia Romagna (Acer), ubicati in Parma (PR), V.le Bottego n. 2/A (Catasto U, Codice: G337, Sezione: 1, Foglio: 3, Particella: 877, Subalterno 81), concessi in comodato d'uso al Comune di Parma affinché se ne serva per l'attività dello "*Sportello Multifunzionale Casa – S.M.C.*", dedicato all'erogazione di servizi ai cittadini richiedenti prestazioni di edilizia pubblica e sociale, al fine di favorire i richiedenti informazioni e assistenza all'avvio della procedura di gestione da sovraindebitamento, attraverso un colloquio gratuito con i gestori della crisi per la pre-verifica di fattibilità, secondo le modalità che verranno determinate da successivo disciplinare attuativo approvato con Determinazione dirigenziale, anche al fine di promuovere la formazione dei propri dipendenti/addetti ai servizi alla persona, al fine di rendere l'Organismo maggiormente accessibile alla cittadinanza in condizioni di bisogno ed integrarlo in un contesto di servizi dedicati alle politiche sociali.

Art. 3 – Impegni dell'Ordine degli Avvocati di Parma

1. l'Ordine degli Avvocati di Parma:
 - si impegna ad individuare, tramite l'OCC, i Professionisti che svolgeranno, nella postazione lavoro di cui sopra, la funzione di Gestori della crisi da sovraindebitamento nell'ambito del singolo caso trattato, demandando allo stesso OCC ogni valutazione in merito alla prosecuzione della pratica ed all'attivazione delle relative procedure avanti il Tribunale di Parma;
 - ad applicare integralmente quanto previsto dal regolamento dell'O.C.C. di Parma per quanto riguarda le spese di avvio e svolgimento del procedimento;
 - a garantire che il preventivo di spesa delle competenze dell'O.C.C. verrà redatto sulla base delle previsioni normative e regolamentari in materia di sovraindebitamento;
 - a comunicare periodicamente al Comune di Parma la rinuncia o il mancato avvio della procedura di sovraindebitamento da parte degli utenti che hanno avuto accesso attraverso l'Ente;
 - ad operare idonee attività formative/informative dell'attività svolta verso il personale dipendenti/addetti ai servizi alla persona del Comune di Parma operanti negli spazi di cui sopra;
 - è responsabile dei propri archivi e dell'attività dei professionisti da essa individuati, esonerando espressamente il Comune da ogni responsabilità civile ed amministrativa collegata alle funzioni proprie dell'OCC.
 - si impegna a coordinare le proprie esigenze di apertura, chiusura ed utilizzo della postazione lavoro di cui sopra, con le altre funzioni presenti nei locali.
 - si impegna ad assumere a proprio esclusivo carico ogni onere convenzionale riferito all'attività dei gestori della crisi ed alle restanti attività di cui ai punti precedenti, ivi compresa quella formativa/informativa svolta verso il personale dipendenti/addetti ai servizi alla persona del Comune di Parma operanti negli spazi di cui sopra.

Art. 4 – Impegni reciproci

1. Il Comune di Parma e l'Ordine degli Avvocati si impegnano a sviluppare congiuntamente le azioni di comunicazione opportune per la divulgazione della presente convenzione, coordinando, altresì, le proprie iniziative e assicurando un costante e reciproco scambio informativo e sostegno.
2. Il Comune di Parma e l'Ordine degli Avvocati di Parma nomineranno ciascuno un proprio referente per il monitoraggio del corretto svolgimento della presente convenzione.
3. Il Comune di Parma e l'Ordine degli Avvocati assicurano la copertura assicurativa contro gli infortuni rispettivamente del proprio personale e dei professionisti individuati, impegnati nelle attività oggetto della presente Convenzione.

Art. 5 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Il Comune e l'Ordine degli Avvocati concordano che il datore di lavoro della Parte ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i., assicura ai Professionisti individuati per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, esclusa la sorveglianza sanitaria.
2. I professionisti individuati dall'Ordine degli Avvocati, impegnati nello svolgimento delle attività convenzionate nei locali di che trattasi, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla Parte ospitante.

Art. 6 - Durata, rinnovo e modifiche

1. La presente Convenzione ha la durata di diciotto mesi decorrenti dalla sua sottoscrizione ed è rinnovabile anche prima della scadenza naturale, con accordo esplicito tra le Parti, allo scopo di attuare una prima fase sperimentale e di definire un eventuale modello di operatività da aggiornare periodicamente sulla base dei risultati raggiunti e delle problematiche emerse.
2. Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere concordata tra le Parti e avverrà mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

Art. 7 – Recesso o scioglimento

1. Ciascuna parte potrà recedere dalla presente Convenzione con un preavviso pari almeno a due mesi da comunicare all'altra tramite posta elettronica certificata.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti restano Titolari autonomi e determinano i propri fini nonché i mezzi, rispondendo ciascuno del trattamento posto in essere e si impegnano, per quanto di propria competenza, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) trattano i dati personali oggetto della presente Convenzione per le finalità legate alle attività previste nella medesima da personale debitamente autorizzato al trattamento mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto degli artt. 6 e 32 del GDPR.
3. I dati saranno comunicati, qualora necessario per l'istruttoria della presente Convenzione, ad altri soggetti esterni che agiscono in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento e saranno diffusi come previsto dal D.lgs. 33/2013. I dati saranno trasferiti in paesi appartenenti all'Unione Europea e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento.
4. Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Parma è disponibile scrivendo a dpo@comune.parma.it.
5. Le parti possono in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss., GDPR, scrivendo a:
 - Comune di Parma a: urp@comune.parma.it;
 - Ordine degli Avvocati di Parma: segreteria@ordineavvocatiparma.it;
6. L'informativa estesa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR del Comune di Parma è disponibile nella sezione privacy del sito dell'Ente (<https://www.comune.parma.it/Privacy-3.aspx>) oppure può essere richiesta scrivendo a urp@Comune.Parma.it oppure contattando l'Ente ai seguenti recapiti: ufficio protocollo di via Largo Torello de' Strada 11/A, numero di telefono 052140521.

Art. 9 – Controversie

1. Nel caso in cui non si raggiunga una definizione bonaria di qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione, le Parti concordemente riconoscono la competenza del Foro di Parma.

Art. 10 – Registrazione

1. Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 11 – Modalità di sottoscrizione

1. Il presente atto è sottoscritto con firma digitale, ai sensi della normativa vigente in tema di accordi tra pubbliche amministrazioni.

Parma, li __/__/____

COMUNE DI PARMA

Il Dirigente del Settore Sociale

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PARMA

Il Presidente

avv. _____